

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/71 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1971**

che modifica il regolamento n. 24 ed il regolamento (CEE) n. 816/70 relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/70 ⁽³⁾, ha fissato la data limite per la presentazione del bilancio di previsione al 25 novembre di ogni anno; che in base all'esperienza compiuta risulta che l'elaborazione di tale bilancio ad una data posteriore permette di valutare meglio la situazione e, quindi, di effettuare previsioni più precise; che occorre pertanto rinviare la data inizialmente fissata;

considerando che l'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2312/71 ⁽⁴⁾, dispone che possono essere conclusi contratti a lungo termine soltanto durante

il periodo 1° dicembre - 31 gennaio di una medesima campagna viticola; che in seguito al rinvio della data di presentazione del bilancio di previsione, è necessario rinviare anche il periodo di conclusione di detti contratti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 24, la data del 25 novembre è sostituita da quella del 10 dicembre.

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, l'espressione «il periodo 1° dicembre - 31 gennaio» è sostituita da quella «il periodo 16 dicembre - 15 febbraio».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SILVESTRI

⁽¹⁾ GU n. C 114 dell'11. 11. 1971, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 9.